

**REGOLAMENTO PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO
ALL'ALBO REGIONALE DELLO SPETTACOLO
- CRITERI E MODALITÀ -
(ai sensi dell'art. 11 della L. R.le n. 37 del 12.12.2014)**

Art. 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di iscrizione e di aggiornamento all'albo regionale degli operatori dello spettacolo, come previsto dall'art. 11 della L. R.le n. 37 del 12.12.2014.
2. L'Albo Regionale dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo, al fine di contemplare sia le realtà che assumono caratteristiche di industria culturale, sia coloro che intendono garantire la diffusione e la realizzazione di attività con finalità educative e promozionali-amatoriali, è articolato in due sezioni:
 - A. *sezione degli operatori dello spettacolo riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi normativa nazionale vigente in materia;*
 - B. *sezione degli operatori dello spettacolo non riconosciuti.*

I settori di attività di entrambi le sezioni riguardano:

- i. Teatro
 - ii. Musica
 - iii. Danza
 - iv. Cinema
 - v. Spettacolo viaggiante e circense
3. L'iscrizione all'Albo è condizione per l'accesso ai contributi disposti dalla Regione Basilicata

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Per **produzione** si intende l'attività di creazione artistica e di allestimento tecnico di uno spettacolo o di un concerto, realizzata con il lavoro di artisti, tecnici ed organizzatori, da rappresentarsi in spazi attrezzati e destinata ad un pubblico pagante;
2. Per **distribuzione** si intende la programmazione di spettacoli o concerti articolata in stagioni,
3. Per **esercizio** si intende la gestione di uno spazio attrezzato per la programmazione, ovvero per l'ospitalità di spettacoli o concerti, articolata in stagioni e rassegne teatrali, musicali, danza, cinematografica, viaggiante e circense;
4. Per **promozione** si intende l'attività proposta da soggetti pubblici e privati (senza scopo di lucro) di rilevanza nazionale ed internazionale, anche pluriennali, finalizzata alla divulgazione e valorizzazione della cultura, al ricambio generazionale degli artisti, al perfezionamento professionale e alla formazione del pubblico;
5. Per **festival** si intende l'attività articolata in più spettacoli, concerti, direttamente prodotti, coprodotti o ospitati, anche diversi per tipologia e in diverse manifestazioni correlate, programmata in spazi attrezzati nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato non inferiore a tre giorni e non superiore a 60 giorni continuativi, che preveda almeno una opera "prima nazionale";
6. Per **rassegna** si intende l'ospitalità di spettacoli o concerti in uno spazio attrezzato nell'ambito di un organico progetto che si svolge in un arco di tempo limitato.
7. Per **recite, concerti, giornate di programmazione e di rappresentazioni** si intendono le attività svolte in spazi attrezzati alle quali chiunque può assistere con l'acquisto di un biglietto di ingresso, ovvero gratuitamente, comprovata da idonea documentazione.

8. Per **opera cinematografica o film** si intende un'opera di nazionalità italiana, ai sensi della vigente normativa, o di nazionalità diversa da quella italiana, realizzata su supporto di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè opera dell'ingegno, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, destinato prioritariamente alla visione del pubblico nelle sale cinematografiche.
9. Per **attività circense e spettacolo viaggiante** si intende quella impresa che, in apposito spazio attrezzato, struttura mobile, o in idonee strutture stabili, presenta al pubblico uno spettacolo nel quale si esibiscono clown, ginnasti, acrobati, trapezisti, prestigiatori, animali esotici e/o domestici ammaestrati. Sono escluse le attività realizzate con apparecchi automatici o semiautomatici di intrattenimento
10. Per **giornate lavorative** si intende il totale delle giornate per le quali sono stati versati i contributi previdenziali dovuti per tutti i lavoratori impiegati nell'attività, in base ai vigenti CCNL di settore;
11. Per **giornate recitative** si intende il totale delle giornate in cui si realizzano recite e per le quali è previsto un biglietto di ingresso, indipendentemente dal numero di recite che si svolgono in quella giornata da organizzarsi in spazi attrezzati e in più centri della regione;
12. Per **rete** si intendono organizzazioni stabili di formazione, produzione e diffusione culturale che intersecano i diversi settori delle espressioni culturali e le differenti competenze e culture. La rete è un gruppo costituito da almeno 3 soggetti di cui almeno due terzi aventi sede legale in Basilicata. La rete deve essere formalmente costituita con sede legale in Basilicata ed avere come obiettivo la promozione culturale del territorio attraverso un progetto artistico, innovativo e sperimentale, autonomo rispetto a quello dei singoli soggetti che la compongono.
13. Per **residenze multidisciplinari** si intendono i teatri, i cineteatri, le strutture polivalenti pubblici o privati, caratterizzati dalla presenza contestuale di attività interdisciplinari di ospitalità artistica, produzione, distribuzione, promozione, formazione, realizzati in una programmazione triennale, capaci di attivare la contaminazione tra i linguaggi e una rete di relazioni con il territorio locale, nazionale ed internazionale.
14. Per **residenze interregionali** si intendono le attività di rinnovamento di processi creativi e di mobilità degli artisti finalizzati al confronto creativo concordati in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e attivati con accordi di programma tra Regioni.

Art. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono ammessi all'Albo i soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito dello spettacolo, con sede legale ed operativa nel territorio regionale, in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Art. 4 REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALL'ALBO

1. I requisiti sono:

- a) sede legale ed operativa nella regione;
- b) organizzazione formalmente costituita con atto pubblico, il cui statuto sia coerente con le finalità e le tipologie di attività e progetti previsti dalla L.R. 37/2014;
- c) attività di spettacolo continuativa da almeno un anno sul territorio regionale;
- d) direzione artistica e/o organizzativa qualificata e di comprovata esperienza;
- e) rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro;
- f) fruizione da almeno un anno di finanziamenti per l'attività di spettacolo da parte dello Stato o della Regione o degli Enti Locali territoriali o di altri Enti ed Istituzioni pubbliche;
- g) assenza di contenziosi con Enti previdenziali e assistenziali, con l'Autorità fiscale nonché di provvedimenti e azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 PROCEDURE PER RICHIEDERE L' ISCRIZIONE

1. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di cui **all'art. 4** presentano apposita istanza per l'iscrizione all'Albo con riguardo esclusivamente ad uno delle due **Sezioni** in cui è suddiviso l'Albo –
 - A. *sezione degli operatori dello spettacolo riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi normativa nazionale vigente in materia;*
 - B. *sezione degli operatori dello spettacolo non riconosciuti - indicando solo l'ambito di attività (produzione, distribuzione, etc.) che ha carattere prevalente tra quelle svolte nel settore di competenza.*
2. I soggetti interessati indicano uno dei seguenti settori di attività nel quale intendono iscriversi:
 - i) *Teatro*
 - ii) *Musica*
 - iii) *Danza*
 - iv) *Cinema*
 - v) *Spettacolo viaggiante e circense*
3. Le istanze e la documentazione di cui al presente articolo sono presentate unicamente tramite procedura informatica, sul sito internet www.basilicatanet.it, compilando la domanda online ed allegando i documenti di supporto firmati digitalmente, secondo le modalità che saranno specificate.
4. L'istanza di iscrizione è presentata, utilizzando la modulistica allegata, entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui saranno resi disponibili sul sito internet www.basilicatanet.it, i modelli di compilazione della domanda e secondo le modalità stabilite in questo regolamento;
5. L'istanza, redatta utilizzando l'All. A, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché degli atti relativi ad eventuali modifiche sopravvenute;
 - b) fotocopia del certificato di attribuzione della Partita IVA e del Codice Fiscale;
 - c) certificato di iscrizione alla CCIA, ove l'organismo richiedente sia un'impresa;
 - d) relazione dettagliata sull'attività svolta nell'ultima annualità, con l'indicazione delle risorse umane (artistiche, tecniche ed organizzative), delle risorse strumentali (spazi ed attrezzature), delle risorse finanziarie (ricavi dell'attività e finanziamenti pubblici e privati), costi di produzione e di programmazione, costi di gestione, costi del personale, spese di promozione;
 - e) curriculum vitae del direttore artistico o del direttore organizzativo;
 - f) copia dell'ultimo bilancio regolarmente approvato dai competenti organi statutari e, ove previsto, depositato presso la CCIA, ovvero dell'ultimo rendiconto economico-finanziario adottato nelle forme previste dalle norme statutarie, nel caso in cui non fosse prescritto l'obbligo di redigere il bilancio;
 - g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti per l'attività svolta nell'ultimo anno;
 - h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti, di cui all'art. 4;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il rispetto dei CCNL applicabili e della normativa in materia di rapporti di lavoro, nonché la mancanza di contenziosi con Enti previdenziali, assistenziali e con l'Autorità fiscale e di provvedimenti o azioni esecutive disposti dall'Autorità Giudiziaria;
 - j) copia autentica del certificato di agibilità dei locali e di prevenzione incendi rilasciati a norma delle vigenti disposizioni in materia di pubblici spettacoli;
 - k) copia autentica della licenza per l'esercizio dell'attività;
 - l) relazione di un professionista abilitato, corredata da adeguata documentazione fotografica e tecnica, da cui risulti la denominazione dell'attrazione e le caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali;
 - m) copia del parere espresso dalla Commissione di vigilanza relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.

6. La documentazione di cui al comma 5, lettera j), è richiesta per le attività di esercizio teatrale e cinematografico, la documentazione di cui al comma 5, lettera k), è richiesta per l'esercizio teatrale, cinematografico e circense, la documentazione di cui al comma 5, lettere l) e m), è richiesta per lo spettacolo viaggiante.

7. Ai fini della iscrizione nella **sezione A sezione degli operatori dello spettacolo riconosciuti dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo**, i soggetti interessati presentano copia autentica della comunicazione ministeriale di concessione della sovvenzione relativa all'anno precedente.

Art. 6 AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

1. Il soggetto iscritto all'Albo presenta entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno presenta un'autodichiarazione (ai sensi del D.P.R. n. 445/2000) redatta utilizzando, attestante la permanenza alla data del 31 dicembre dell'anno precedente dei requisiti di iscrizione all'Albo;
2. L'Albo Regionale è aggiornato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno con riguardo:
 - all'iscrizione di nuovi soggetti che hanno presentato istanza entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso;
 - alla cancellazione:
 - a) dei soggetti che non sono più in possesso dei requisiti previsti dall'art.4;
 - b) dei soggetti che non hanno presentato nei termini e secondo le modalità prescritte l'autocertificazione prevista dal comma 1;
 - c) dei soggetti che non hanno presentato il rendiconto consuntivo dell'attività finanziata entro i termini e secondo le modalità stabilite.
3. I soggetti iscritti all'Albo forniscono all'Osservatorio Regionale dello Spettacolo dati e informazioni, anche in forma aggregata, sulle attività svolte, sull'affluenza del pubblico e sui luoghi di spettacolo, nei termini e secondo le modalità stabilite dalle modalità di funzionamento dell'Osservatorio; detti dati sono forniti, a richiesta, anche all'Ufficio Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale competente.

Art. 7 SANZIONI

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale, con proprio atto, provvede alla cancellazione dei soggetti dall'Albo nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la mancanza dei requisiti generali e specifici di settore di cui all'art. 5;
 - b) se l'autocertificazione di cui all'art. 6 non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite;
 - c) se la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 6 comma 4, non è presentata nei termini e secondo le modalità stabilite.

Art. 8 TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il Dirigente dell'Ufficio Sistemi culturali e turistici e cooperazione internazionale regionale competente è responsabile del trattamento dei dati acquisiti per l'istruttoria delle istanze presentate, ai sensi del DLgs n. 196/2003 ovvero in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone fisiche e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio Regionale dello Spettacolo è regolamentato nell'ambito delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio stesso, definite con provvedimento della Giunta regionale secondo quanto previsto dall'art. 23, comma 4.